



## **Decreto Dirigenziale n. 339 del 21/10/2015**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER LAVORI DI DIFESA SPONDALE ESEGUITI LUNGO IL TORRENTE CORNEA IN MONTECORVINO ROVELLA. FG 23 PART. 1564. RICHIEDENTE: CORDASCO PASQUALINA - PRATICA 1168/DS.

## Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

## Premesso:

- che, con nota n. 18606 del 30/10/14, il Comando Polizia Municipale di Montecorvino Rovella ha comunicato notizia di reato a carico della sig.ra Cordasco Pasqualina per avere eseguito, in loc. San Lorenzo della frazione Macchia, i seguenti lavori abusivi: gabbionatura a contenimento dell'argine del torrente Cornea costituite da pietre vive con soprastante cordolo in cemento, per una lunghezza di ml 40 ed una altezza variabile tra m 1,50 e m 2,00; modifica della sezione dell'alveo del torrente con risagomatura dello stesso a seguito della realizzazione di dette gabbionate; realizzazione di un piazzale a monte della gabbionatura eseguito con materiale di risulta (calcinacci) per una superficie di mq 60;
- che, con istanza pervenuta in data 13/01/15 n. 17361 la sig.ra Cordasco Pasqualina, nata a Caposele il 09/06/1940 e residente a Montecorvino Rovella in loc. San Lorenzo, fraz. Macchia, C.F. CRDPQL40H49B6740 (di seguito indicata con "ditta" o "concessionario"), ha fatto istanza di autorizzazione in sanatoria per le opere di che trattasi, eseguite a protezione dell'area identificata in catasto terreni al fg. 23 part.1564;
- che la pratica è stata registrata al n. 1168/DS;
- che, con nota prot. 1724 del 03/02/15, il Comune ha trasmesso il verbale di accertamento del 02/02/15, dal quale si rileva che la sig.ra Cordasco Pasqualina non ha ottemperato all'ordinanza n. 104 del 21.11.14 di rimozione delle opere realizzate in assenza di titoli autorizzativi;
- che, in data 25/05/15, è stato effettuato apposito sopralluogo dal quale è emerso che le opere realizzate a protezione della proprietà della sig.ra Cordasco consistono in muratura in pietra naturale a secco dell'altezza di circa 1,5 m per un primo tratto di circa 16,00 m mentre il tratto successivo di circa 25 m si presenta con una fila di gabbioni delle dimensioni di 1,00x1,00x1,00 con sovrastante cordolo in calcestruzzo per un'altezza di circa m 1,70 e sovrapposta ringhiera metallica, il tutto ubicato in proprietà privata o a confine con l'alveo demaniale;
- che, con nota n. 398671 del 10/06/15, nell'evidenziare che, dagli accertamenti eseguiti, è emersa la possibilità di accogliere la richiesta di autorizzazione in sanatoria della sig.ra Cordasco, il Comune fu invitato a comunicare l'eventuale esistenza di motivi ostativi a tal riguardo;
- che, con nota n. 11079 del 09/07/15, il Comune ha fatto presente, nell'ultimo capoverso: "... che l'opera in oggetto, a parere degli scriventi, non è idraulicamente verificata in quanto l'intervento del tipo mono-spondale è di impedimento al normale deflusso delle acque del fiume con conseguente erosione della sponda opposta";
- che, con nota n. 537463 del 31/07/15, il Comune fu invitato a chiarire tale aspetto, tenuto conto del fatto che la compatibilità idraulica dell'opera era stata accertata da questo ufficio e che l'intervento realizzato è per sua natura di tipo mono-spondale e conforme alle norme di cui all'art. 12 del R.D. 523/1904;
- che, con nota n. 614816 del 15/09/15 trasmessa via p.e.c. in data 17/09/15, nel precisare che la richiesta era intesa ad individuare eventuali motivi ostativi di natura urbanistica ovvero di incompatibilità con altri vincoli esistenti sul territorio, il Comune fu nuovamente invitato a chiarire il proprio parere negativo, che è in evidente contrasto con il parere favorevole espresso da questo ufficio, fissando il termine di 15 gg, trascorso il quale, si sarebbe proceduto al rilascio di apposito decreto dirigenziale di autorizzazione in sanatoria;
- che, alla data del 20/10/15 il Comune di Montecorvino Rovella non ha dato alcun riscontro;

## Considerato:

- che la documentazione a corredo dell'istanza, a firma dell'ing. Rosario Guidi, geol. Antonio Senese e geom. Daniele Cantalupo, è sufficiente a definire le finalità dell'intervento che, così come realizzato e accertato all'atto del sopralluogo, è ritenuto compatibile con il buon regime del corso d'acqua;
- che non risultano elementi ostativi al rilascio della autorizzazione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. (prot. interno n. 852 del 21/10/15) e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 853 del 21/10/15) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);  
Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.  
Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;  
Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;  
Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;  
Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;  
Vista la Legge n. 183/1989;  
Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;  
Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;  
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;  
Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;  
Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;  
Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;  
Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;  
Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;  
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;  
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;  
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;  
Vista la L. R. n. 1 del 05/01/2015;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

#### Decreta

per quanto in narrativa descritto, che si intende integralmente riportato, di rilasciare, alla sig.ra Cordasco Pasqualina, come sopra generalizzata, ai soli fini idraulici e ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'autorizzazione in sanatoria per l'esecuzione delle opere di difesa spondale lungo il torrente Cornea, secondo gli elaborati tecnici agli atti a firma dell'ing. Rosario Guidi, geol. Antonio Senese e geom. Daniele Cantalupo, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento ed alle condizioni nel seguito riportate:

- ↑ la presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente ai sensi del R.D. n. 523/1904 e pertanto la ditta è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- ↑ Il presente provvedimento potrà essere revocato da questa U.O.D. Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523/1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte della U.O.D. Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi manutentivi cui è tenuto il concessionario;
- ↑ La Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare il presente provvedimento, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- ↑ in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di autorizzazione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di autorizzazione da qualunque manomissione anche da parte di

- terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- ↑ Eventuali varianti o ulteriori opere dovranno preventivamente essere autorizzate dallo scrivente Ufficio e dagli Enti a vario titolo competenti;
  - ↑ il concessionario sarà l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche, progettuali, costruttive o da carente manutenzione delle opere;
  - ↑ il concessionario dovrà attenersi a tutte le clausole e prescrizioni stabilite da altri enti se non in contrasto con il presente atto;
  - ↑ il presente provvedimento viene rilasciato facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, compresa la proprietà dei fondi interessati, nel rispetto delle servitù prediali e demaniali;
  - ↑ tutta la responsabilità connessa alla gestione e all'utilizzo delle opere rimarrà ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Regionale;
  - ↑ il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire eventuali opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, pena l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
  - ↑ per le opere in progetto che lo richiedono, il concessionario dovrà produrre la denuncia dei lavori ai sensi degli art. 2 e 4 della L.R. 9/83 e s.m.i., ed acquisire la relativa autorizzazione sismica;
  - ↑ il presente decreto dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
  - ↑ tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della sig.ra Cordasco Pasqualina, residente a Montecorvino Rovella in loc. San Lorenzo, fraz. Macchia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53);
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53 - 08);
- al Comune di Montecorvino Rovella.

Biagio Franza